

ATTO DD 434/A2100A/2021**DEL 29/12/2021****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT**

OGGETTO: Affidamento a Finpiemonte S.p.A. della due diligence sulla Fondazione 20 marzo 2006. Spesa di Euro 24.400,00 sul Capitolo 178540/2021.

Dato atto che con D.G.R. n. 1 – 3466 del 29 giugno 2021 “*Indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte nel Collegio dei Fondatori della Fondazione 20 marzo 2006 del 30 giugno 2020.*” La Giunta regionale ha deliberato:

- di non poter procrastinare l’effettuazione della due diligence prevista con la D.G.R. 17-2677 del 23 dicembre 2020 e di dare mandato alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei di provvedere, con la massima celerità, a far redigere una “due diligence”, diretta a verificare la possibilità di assicurare, con eventuali correttivi da individuare, una prospettiva di continuità operativa in condizione di riequilibrio, da effettuarsi mediante il ricorso ad un soggetto terzo dotato di idonea professionalità, che permetta di valutare la continuità nel perseguimento dello scopo sociale verificando anche la possibilità di operazioni di trasformazione o di assegnazione delle funzioni ad altri Enti;
- che l'analisi economico finanziaria di cui sopra dovrà individuare le ragioni dello squilibrio strutturale, definire eventuali interventi economico-finanziari idonei al risanamento della Fondazione e, ove le prospettive di riequilibrio non fossero ragionevolmente conseguibili nell'attuale assetto della Fondazione 20 marzo, prospettare anche le possibili operazioni straordinarie idonee al superamento della crisi;
- che successivamente alla due diligence, che si reputa sia da effettuarsi nel minor tempo possibile, la Regione assumerà le valutazioni del caso;
- di autorizzare la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei a procedere all’effettuazione tramite un soggetto terzo della due diligence per un importo massimo di € 24.400,00 prevedendo una eventuale riduzione dell’importo in funzione della partecipazione degli altri Soci Fondatori;
- di dare atto che per il finanziamento della due diligence è prevista una spesa massima o.f.i. pari ad € 24.400,00 € che trova copertura sul cap. 178540/2021 - missione 06 programma 01 – del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

La Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport ritiene necessario avvalersi del supporto di Finpiemonte S.p.A. e affidare alla medesima la gestione delle attività, così come regolamentate nello schema di contratto allegato alla presente.

Dato atto che:

è stato verificato che, nel rispetto dell’art. 192, comma 1 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui soggiace la

materia dell'affidamento in house in materia di trasparenza e pubblicità, gli uffici competenti della Regione Piemonte hanno avviato le procedure necessarie attraverso la presentazione della domanda secondo le modalità di cui alle Linee guida ANAC n. 7 (caricamento Finpiemonte su portale ANAC – ricevuta prot. ANAC 0010444 del 02/02/2018).

La verifica, secondo le modalità di cui al punto 6. delle citate Linee guida ANAC, dei requisiti per Finpiemonte S.p.A. previsti all'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, si è conclusa con la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.

Rilevato che Finpiemonte:

- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale;
- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un sistema di contabilità analitica;
- ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto e con particolare riferimento alla erogazione di agevolazioni quali contributi a fondo perduto e abbuoni di interesse.

Ritenuto, conseguentemente, di individuare Finpiemonte S.p.A., in ragione della esperienza e capacità tecnica maturate in virtù della quantità di pratiche gestite, come il soggetto incaricato di redigere una "due diligence" sulla Fondazione 20 marzo 2006, diretta a verificare la possibilità di assicurare, con eventuali correttivi da individuare, una prospettiva di continuità operativa in condizione di riequilibrio, da effettuarsi mediante il ricorso ad un soggetto terzo dotato di idonea professionalità, che permetta di valutare la continuità nel perseguimento dello scopo sociale verificando anche la possibilità di operazioni di trasformazione o di assegnazione delle funzioni ad altri Enti.

L'affidamento è adottato con la presente determinazione in conformità alla D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "*Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. Approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. n. 17/2007" con decorrenza 01.01.2021*", nonché alla D.G.R. n. 1-3120 del 11/04/2016 recante "Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale, così come modificata dalla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017.

Con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte Spa (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)" la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "in house providing" a favore di Finpiemonte S.p.a.

In data 27/05/2021 CHC/AF/47-066 (ns. prot. 6322/A21000 del 28.05.2021), Finpiemonte S.p.a. ha trasmesso a mezzo pec l'offerta economica per la redazione della due diligence sulla Fondazione 20 marzo 2006, per un importo complessivo pari a euro 24.400,00 (di cui € 20.000,00 oltre IVA), valorizzate in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica.

Ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte, che qui si ritiene approvata secondo quanto previsto nello schema di Contratto approvato con il presente atto.

Il corrispettivo contrattuale riconosciuto pari a euro 24.400,00 (Iva 22% inclusa), garantisce la copertura dei costi per le attività previste ed è stato determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro, e nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-6472/2018 e della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020.

L'Iva relativa alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, si rende necessario:

- con riferimento alle attività da affidare a Finpiemonte S.p.A.;
- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte a mezzo pec con nota prot. n. CHC/AF/47-066 del 27.05.2021 (ns. prot. 6322/A21000 del 28.05.2021), confermata con email del 16/12/2021 secondo quanto previsto nello schema di Contratto approvato con il presente atto e di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività descritte nel medesimo schema di Contratto;
- approvare lo Schema di Contratto, di cui all'Allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla redazione della due diligence sulla Fondazione 20 marzo 2006;
- impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. la somma complessiva di € 24.400,00 (iva inclusa) sul capitolo 178540/2021 - missione 06 programma 01 – del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 -, per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgere. Le transazioni elementari del citato capitolo di spesa sono riportate nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con nota prot. 7571/A21000 del 28/06/2021 la Direzione Coordinamento e fondi europei ha chiesto ai Soci Fondatori della Fondazione 20 marzo 2006 se concordassero sul procedere all'affidamento a Finpiemonte s.p.a. sulla base del preventivo pervenuto e la disponibilità a contribuire al costo previsto.

Con la nota prot. 397 tit. 4 cl. 30 fasc 2 del 22 luglio 2021 la Città di Torino ha espresso consenso in merito all'opportunità che venga effettuata una due diligence sulla Fondazione 20 marzo 2006, affidandone l'elaborazione a Finpiemonte S.p.a. sulla base del preventivo trasmesso ed ha confermato la disponibilità a contribuire alla spesa per la predisposizione del documento effettuando un rimborso per quanto di pertinenza della Città di Torino.

Con la nota prot. 79440/2021 del 26 luglio 2021 la Città metropolitana di Torino ha convenuto sulla necessità di acquisire una due diligence sulla Fondazione 20 marzo 2006 affidandone l'esecuzione a Finpiemonte S.p.A. sulla base del preventivo trasmesso ed ha comunicato che sono stati impartiti indirizzi agli uffici per l'impegno di spesa per la quota di spettanza della Città metropolitana di Torino.

In relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento si presumono esigibili nell'esercizio finanziario 2021.

La Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, si avvale, nei limiti delle spese per beni e servizi previsti dalla D.G.R. n.2-1656 del 15 luglio 2020, della collaborazione di Finpiemonte s.p.a., *società in house providing* di cui alla L.R. n. 17/2007, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a. sottoscritta in data 2 aprile 2010 – Rep. n. 15263 di cui alla D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010 avendo verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente disciplina in materia di affidamenti in house providing di cui all'art.192 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, al comma 2 dell'articolo relativamente alla valutazione di congruità dell'offerta economica della proposta di Finpiemonte S.p.A. di cui alla nota prot. 6322 del 28 maggio 2021 e alla comunicazione del 16/12/2021.

Il finanziamento delle due diligence è prevista una spesa massima o.f.i. pari ad € 24.400 € che trova copertura sul cap. 178540/2021 - missione 06 programma 01 – del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Statuto della Regione Piemonte;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.Lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- L.R. n. 7/2021 "Disposizioni per la formazione de bilancio annuale di previsione "2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021)";
- L.R n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- D.G.R. n.1- 3115 del 19 aprile 2021, avente per oggetto "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i;
- D.G.R. n.28- 3386 del 14 giugno 2021, avente per oggetto "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";
- L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie;
- determina n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (risposta c. 4 alle faq di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con

conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;

- D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. Approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. n. 17/2007" con decorrenza 01.01.2021"
- circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche";
- D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte."

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che integralmente e sostanzialmente si richiamano:

- di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte Spa a mezzo pec con nota prot. CHC/AF/47-066 del 27.05.2021 (ns. prot. 6322/A21000 del 28.05.2021), e di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività di due diligence sulla Fondazione 20 marzo 2006 diretta a verificare la possibilità di assicurare, con eventuali correttivi da individuare, una prospettiva di continuità operativa in condizione di riequilibrio, che permetta di valutare la continuità nel perseguimento dello scopo sociale verificando anche la possibilità di operazioni di trasformazione o di assegnazione delle funzioni ad altri Enti. La suddetta analisi economico-finanziaria dovrà individuare le ragioni dello squilibrio strutturale, definire eventuali interventi economico-finanziari idonei al risanamento della Fondazione e, ove le prospettive di riequilibrio non fossero ragionevolmente conseguibili nell'attuale assetto della Fondazione 20 marzo 2006, prospettare anche le possibili operazioni straordinarie idonee al superamento della crisi;
- di dare atto che la remunerazione dei costi di gestione per un importo pari a euro 24.400,00 Iva 22% inclusa, per attività da svolgere trova copertura finanziaria a valere sul capitolo capitolo 178540/2021 - missione 06 programma 01 – del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- di approvare, lo schema di Contratto, Allegato alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare a favore di Finpiemonte Spa la somma complessiva di € 24.400,00 (Iva inclusa) sul capitolo 178540/2021 - missione 06 programma 01 – del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - per gli oneri di gestione relativi alle attività da svolgere. Le transazioni elementari del citato capitolo di spesa sono riportate nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che:
 1. in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si presumono esigibili nell'esercizio finanziario 2021;
 2. i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione Trasparente".

Dati di Amministrazione Trasparente:

Beneficiario: Finpiemonte S.p.A. – sede: Galleria San Federico, 54 Torino – P.I. – C.F.01947660013 (cod.

ben. 12613)

Responsabile del procedimento: Paola Casagrande

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: Affidamento in house ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Importo: 20.000,00 (o.f.e.)

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

IL DIRETTORE (A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI
EUROPEI - TURISMO E SPORT)

Firmato digitalmente da Paola Casagrande

della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera g) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per il supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, la Regione e Finpiemonte in data 15/01/2021 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e. con Deliberazione n. 1-3466 del 29/06/2021 la Giunta:

- ha stabilito la necessità di provvedere a far redigere una “due

diligence” sulla Fondazione 20 marzo 2006 (di seguito Fondazione), diretta a

verificare la possibilità di assicurare, con eventuali correttivi da individuare,

una prospettiva di continuità operativa in condizione di riequilibrio e che

permetta di valutare la continuità nel perseguimento dello scopo sociale

verificando anche la possibilità di operazioni di trasformazione della

Fondazione 20 marzo 2006 o di assegnazione delle funzioni ad altri Enti;

- ha demandato alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e

Fondi europei - Turismo e Sport l’adozione degli atti e dei provvedimenti

necessari per l’attuazione della deliberazione stessa;

- ha autorizzato la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei

a procedere all’effettuazione tramite un soggetto terzo della due diligence per

un importo massimo di € 24.400,00;

- ha dato atto che il finanziamento della due diligence trova copertura

sul cap. 178540/2021 - missione 06 programma 01 – del Bilancio di

previsione finanziario 2021-2023.

f. con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato

approvato l’affidamento a Finpiemonte Spa per l’effettuazione della

due diligence sulla Fondazione 20 marzo 2006.

Le Parti, con il presente contratto, intendono definire il contenuto delle

attività volte all’effettuazione della due diligence di cui alla lettera

precedente, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione

Quadro approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente

contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte l'effettuazione della due diligence, che dovrà essere espletata nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni previste dal presente contratto e dalla Convenzione Quadro.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:
 - a. redazione di una “due diligence” sulla Fondazione 20 marzo 2006, diretta a verificare la possibilità di assicurare, con eventuali correttivi da individuare, una prospettiva di continuità operativa in condizione di riequilibrio, che permetta di valutare la continuità nel perseguimento dello scopo sociale verificando anche la possibilità di operazioni di trasformazione o di assegnazione delle funzioni ad altri Enti;
 - b. valutazione economica patrimoniale della Fondazione, basandosi sull'analisi dei bilanci, con particolare attenzione a quelli degli ultimi 3 anni e con un'analisi non di dettaglio dei bilanci degli anni precedenti per meglio comprendere le dinamiche reddituali e patrimoniali;
 - c. analisi della natura giuridica della Fondazione, a partire da quanto previsto nello Statuto, e delle relazioni di natura contrattuale che la Fondazione intrattiene con altri soggetti;
 - d. analisi del documento Bozza del Piano Strategico della Fondazione 20 marzo 2006 per valutare l'effettiva realizzabilità delle proposte in

esso contenute e le loro potenzialità rispetto all'obiettivo di maggiori entrate per la Fondazione;

- e. l'analisi economico finanziaria dovrà individuare le ragioni dello squilibrio strutturale, definire eventuali interventi economico-finanziari idonei al risanamento della Fondazione e, ove le prospettive di riequilibrio non fossero ragionevolmente conseguibili nell'attuale assetto della Fondazione 20 marzo 2006, prospettare anche le possibili operazioni straordinarie idonee al superamento della crisi;
- f. delineare possibili prospettive future per la Fondazione valutandone la fattibilità dal punto di vista legale.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. La Regione svolge le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività svolte, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata sino al 31/03/2022, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.
2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, dove verrà stabilito il nuovo termine di scadenza senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale e organizzativa e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.
2. La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento.

Art. 6 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.
2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei, Turismo e Sport (a mezzo PEC prot. n. 6322/A21000 del 28/05/2021), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in euro 24.400,00 (IVA inclusa).
3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 178540/2021 del Bilancio di previsione 2021/2023, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50,

convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione presentata, prevista all'articolo 26 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente alla Direzione affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 7, comma 1, del presente contratto. In tali casi, la Direzione affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 7 del presente affidamento.

Art. 7 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento

delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 8 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni

entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 11 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 12 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 13 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore

regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2021.

Art. 14 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Regione Piemonte, :

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per Finpiemonte S.p.A, :

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento della due diligence sulla Fondazione 20 marzo 2006, di cui il presente documento, è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE s.p.a. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 8 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE s.p.a., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 54-2609. Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del regolamento ue 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport della Regione Piemonte, quale Delegato del Titolare (Giunta Regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,

la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)

2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche aventi cariche nella Fondazione 20 marzo 2006 o sue società partecipate.

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione,

nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai

diversi trattamenti;

- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi,

fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e

che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove

hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 434/A2100A/2021 DEL 29/12/2021**

Impegno N°: 2021/14814

Descrizione: ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE SULLA FONDAZIONE 20 MARZO 2006

Importo (€): 24.400,00

Cap.: 178540 / 2021 - SPESE PER SERVIZI FINPIEMONTE S.P.A.

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Motivo assenza CIG: Affidamenti in house

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

COFOG: Cod. 08.1 - Attività ricreative

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: Cod. 0601 - Sport e tempo libero

del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021